

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

**Principali novità normative
e giurisprudenziali**

Dal 23 al 27 giugno 2025

Provvedimenti e Atti Normativi

SUBAPPALTO NECESSARIO: MIT E GIURISPRUDENZA CONFERMANO LA PIENA VIGENZA DELL'ISTITUTO

Il dibattito sulla vigenza del subappalto necessario, emerso dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice appalti (d.lgs. 36/2023) e dell'abrogazione dell'art. 12 del D.L. 47/2014 avvenuta con il decreto correttivo d.lgs. 209/2024, si è concluso con il [parere MIT n. 3526 del 3 giugno 2025](#), che ha fornito una risposta definitiva sulla perdurante applicabilità dell'istituto.

Di seguito l'analisi della **Direzione legislazione opere pubbliche**

1. NATURA DEL SUBAPPALTO NECESSARIO

Il **subappalto necessario (o qualificante)** costituisce un istituto peculiare che differisce dal modello classico di subappalto poiché **non è espressione di autonomia organizzativa dell'impresa**, ma è imposto dalla circostanza che il concorrente non possiede la qualifica per eseguire tutte le lavorazioni previste dall'appalto.

L'istituto realizza un punto di intersezione tra due distinti ambiti: i requisiti di partecipazione (fase di gara) e il subappalto (fase esecutiva), consentendo l'utilizzo anticipato dello strumento esecutivo del subappalto a fini qualificatori. In questo modo, **un'impresa qualificata solo per la categoria prevalente può partecipare alla gara** dichiarando di subappaltare le categorie scorporabili per le quali non possiede i requisiti.

L'[Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2 novembre 2015](#) aveva stabilito i principi fondamentali dell'istituto, chiarendo che per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, mentre le lavorazioni relative alle opere scorporabili nelle categorie a qualificazione obbligatoria devono essere necessariamente subappaltate ad imprese provviste della pertinente qualificazione.

2. CONFERMA DELLA VIGENZA DOPO L'ABROGAZIONE

Con l'abrogazione dell'art. 12 del D.L. 47/2014, disposta dall'art. 71 del decreto correttivo d.lgs. 209/2024, era venuto meno il riferimento esplicito al subappalto necessario, generando incertezze interpretative. Il principale riferimento normativo è oggi costituito dall'[allegato II.12](#) al codice appalti, che all'**art. 30, comma 1**, stabilisce che **"i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente"**.

Il MIT, con il [parere 3526 del 3 giugno 2025](#), ha fornito una risposta definitiva chiarendo che **"l'abrogazione dell'art. 12 del DL 47/2014 non ha fatto venir meno la possibilità di ricorrere al subappalto necessario/qualificante per le categorie scorporabili divenute tutte a qualificazione obbligatoria, trattandosi di un istituto che ha acquisito rilevanza generale in quanto volto a colmare il deficit di qualificazione del concorrente"**.

Il Ministero basa la propria conclusione su solidi precedenti giurisprudenziali, richiamando la citata Adunanza Plenaria n. 9 del 2015 e ritenendo l'istituto conforme al **principio del risultato** di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023. Il MIT evidenzia inoltre la funzione di garanzia pubblicistica dell'istituto, che **"presidia l'esigenza di diritto pubblico di assicurare che i lavori siano eseguiti da soggetti muniti dei necessari requisiti di qualificazione"**.

La giurisprudenza più recente ha consolidato questo orientamento. Il [Consiglio di Stato n. 648 del 28 gennaio 2025](#) ha confermato la conformità dell'istituto al principio del

risultato, valorizzando inoltre il **principio del "favor participationis"** e evidenziando come il ricorso al subappalto necessario consenta alle PMI di partecipare più agevolmente alle gare, contribuendo all'apertura del mercato e alla realizzazione di un sistema competitivo autentico.

Si ricorda che l'Istituto è applicabile anche ai raggruppamenti temporanei, in cui l'importo richiesto nella categoria prevalente è calcolato sui requisiti complessivi dello stesso raggruppamento non sulla mandataria (v. Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 febbraio 2025, n. 3274).

3. CONCLUSIONI

Come già anticipato nella circolare di commento al decreto correttivo al codice, ad avviso dell'ANCE, tale evoluzione interpretativa - confermata dal parere MIT n. 3526/2025 - risponde pienamente alla ratio del principio del risultato, chiarendo definitivamente la perdurante applicabilità del subappalto necessario anche dopo l'abrogazione dell'art. 12 del D.L. 47/2014.

La news integrale è disponibile anche sul Portale ANCE ([clicca qui](#)).

**** **** ****

ANAC: Nuovo Regolamento sul Casellario Informativo pubblicato in Gazzetta

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno u.s., l'avviso relativo alla Delibera n. 225/2025, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato il nuovo Regolamento per la gestione del Casellario Informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il nuovo testo sostituisce integralmente il precedente Regolamento approvato con Delibera n. 272 del 20 giugno 2023.

Di seguito, l'analisi della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

Finalità della revisione

L'intervento regolamentare recepisce le prassi applicative e gli orientamenti giurisprudenziali maturati successivamente all'adozione del primo regolamento. Il nuovo testo introduce una disciplina più articolata riguardo alla trasmissione delle informazioni, all'iscrizione delle annotazioni, alla partecipazione al procedimento da parte degli operatori economici, nonché alla durata, pubblicità e oscuramento delle annotazioni nel Casellario.

Struttura e accessibilità del Casellario

Il Casellario si articola su **due livelli di consultazione**:

- un **livello pubblico**, ad accesso libero, che contiene i dati relativi alle attestazioni SOA rilasciate alle imprese esecutrici di lavori pubblici, nonché l'elenco delle SOA autorizzate e gli eventuali provvedimenti sanzionatori incidenti sull'operatività;
- un **livello riservato**, accessibile esclusivamente alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti, alle SOA e agli operatori economici (limitatamente alla propria posizione), che include informazioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di affidamento (condotte professionali gravi, provvedimenti interdittivi, informative antimafia, perdita dei requisiti di qualificazione, ecc.).

Interoperabilità con i sistemi digitali

Il Regolamento conferma l'integrazione del Casellario con il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)** e con la **Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)**, secondo quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del Codice dei contratti pubblici. L'interoperabilità consente la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici e lo scambio automatico di informazioni tra le piattaforme utilizzate da operatori ed enti.

Procedimenti di annotazione

La disciplina dei procedimenti di annotazione è differenziata in base al soggetto che attiva la comunicazione. In particolare, sono previsti procedimenti:

- su comunicazione di **stazioni appaltanti, enti concedenti e SOA**;
- su iniziativa degli **operatori economici qualificati**;
- a seguito di provvedimenti adottati direttamente dall'Autorità o su comunicazione di **soggetti qualificati** (v. Prefetture, Procure della Repubblica o Tribunali).

Per ciascuna categoria sono definiti l'obbligo di comunicazione, la documentazione da trasmettere, i modelli da utilizzare, i termini procedurali e le modalità per l'instaurazione del contraddittorio. È prevista anche l'archiviazione semplificata nei casi di irricevibilità, inconferenza o manifesta infondatezza della segnalazione.

Durata e oscuramento delle annotazioni

La permanenza delle annotazioni nel Casellario è variabile in base alla tipologia dell'informazione iscritta: può essere di **due o tre anni**, oppure coincidere con la durata della misura interdittiva. Al termine di tale periodo, l'annotazione può essere oscurata su istanza dell'operatore economico. È altresì previsto l'**oscuramento** anticipato in presenza di un provvedimento di annullamento o revoca, o a seguito di accordi transattivi.

Entrata in vigore

Il nuovo regolamento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Le relative disposizioni **entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, ossia il 22 giugno 2025** e trovano applicazione con riguardo alle **comunicazioni pervenute successivamente a tale data**.

La news integrale è disponibile anche sul Portale ANCE ([clicca qui](#)).

*** **

CORTE COSTITUZIONALE: ILLEGITTIMO RICHIEDERE COSTI DI MANODOPERA E SICUREZZA SOLO AL PRIMO IN GRADUATORIA – LA TUTELA DELLA CONCORRENZA È COMPETENZA STATALE

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha formulato **questioni di legittimità costituzionale sull'art. 22, comma 13, della legge della Provincia di Bolzano 16 luglio 2024, n. 2** (Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, cooperazione allo sviluppo, istruzione, cultura, pubblico spettacolo, sicurezza, protezione antincendio e civile, caccia e pesca, tutela dell'ambiente e del paesaggio, energia, tutela delle acque e utilizzazione delle acque pubbliche, igiene dei prodotti alimentari, patrimonio e finanze, attività economiche, lavori pubblici, alpinismo, turismo, espropriazioni per pubblica utilità,

commercio, edilizia abitativa agevolata, igiene e sanità, assistenza e beneficenza, trasporti, apprendistato).

La disposizione in esame sostituiva il comma 4 dell'art. 27 della legge della Provincia di Bolzano 17 dicembre 2015, n. 16 (Disposizioni sugli appalti pubblici), disponendo che: **<<In fase di procedura di gara la stazione appaltante richiede al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria di indicare il costo della manodopera e del personale, nonché gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il costo della manodopera e del personale nonché gli oneri aziendali non sono richiesti nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale. Prima dell'aggiudicazione la stazione appaltante verifica la congruità del costo e degli oneri indicati. In caso di esito negativo della verifica, si procede con l'esclusione del concorrente e lo scorrimento della graduatoria. I nominativi dei subappaltatori vengono richiesti esclusivamente in fase di esecuzione del contratto>>.**

Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con quanto illustrato dal codice dei contratti pubblici relativamente alla necessaria indicazione, a pena di esclusione, dei costi della manodopera e degli oneri aziendali sostenuti dall'operatore economico per rispettare la normativa in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

In conformità alle disposizioni del codice, difatti, l'adempimento in questione sarebbe richiesto **a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara già in sede di presentazione dell'offerta**, a prescindere dal successivo esito della procedura, in virtù di quanto previsto dall'**art. 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023**: **<<Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale>>.**

Tali costi, pertanto, rappresenterebbero una parte fondamentale dell'offerta economica e dovrebbero essere adeguatamente attenzionati ai fini della valutazione delle offerte anomale, nonché in sede di determinazione della graduatoria, secondo quanto disposto anche dall'**art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023** : **<<Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa>>.**

Viceversa, a parere del ricorrente, l'art. 22, comma 13, della legge della Provincia di Bolzano 16 luglio 2024, n. 2 avrebbe introdotto una **deroga** a tali disposizioni, **differendo l'incombenza di indicare i costi della manodopera e della sicurezza in un momento successivo alla presentazione delle offerte e, nello specifico, precedentemente all'aggiudicazione, trasferendolo in capo al solo concorrente classificatosi per primo in graduatoria.**

Tale deroga non risulterebbe ammissibile in ragione degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, i quali hanno a più riprese specificato la necessità che la stazione appaltante valuti **ex ante** la conformità delle offerte alla normativa lavoristica, nel rispetto del principio di trasparenza.

L'indicazione separata nella propria offerta economica dei costi della manodopera e della sicurezza, inoltre, non costituirebbe una scelta derogabile dall'ordinamento territoriale, in quanto sarebbe corrispondente ad una valutazione effettuata dal legislatore e tesa a pervenire ad un punto di equilibrio tra il perseguimento dell'utile d'impresa in ambito di procedure pubbliche per l'aggiudicazione degli appalti e la sostenibilità sociale delle offerte presentate.

Di conseguenza, il ricorrente lamenta anche la violazione dell'**art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.**, per **invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato** in

materia di «**tutela della concorrenza**», in quanto si pone in contrasto con i suindicati artt. 108, comma 9, e 110, comma 1, del codice dei contratti pubblici, superando i limiti imposti dagli **artt. 4 e 8 primo comma, numero 17), dello statuto speciale** alla competenza legislativa primaria provinciale nella materia «lavori pubblici di interesse provinciale». Tale competenza legislativa, invero, dovrebbe essere esercitata nel rispetto degli obblighi sovranazionali in materia di «<tutela della concorrenza>».

La decisione della Corte

La Corte ha ritenuto **fondate le questioni di legittimità costituzionale** sollevate sull'art. 22, comma 13, della legge della Provincia di Bolzano 16 luglio 2024, n. 2.

In primo luogo, la Corte ha rilevato il contrasto della disposizione in esame ai richiamati artt. 108, comma 9 e 110, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, in quanto dispone l'insorgenza dell'obbligo di specificare i suddetti costi non già in sede di presentazione delle offerte, a pena di esclusione, ma al momento successivo alla formazione della graduatoria, limitandolo al solo operatore economico classificatosi per primo.

A tale riguardo, la Corte richiama i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa prevalente, la quale ha rinvenuto la **ratio dell'obbligo dichiarativo dei costi**, a pena di esclusione, nel **rafforzamento degli strumenti di tutela dei lavoratori**, nella **responsabilizzazione degli operatori economici** e nell'**introduzione di più agevoli strumenti di vigilanza e controllo per la stazione appaltante**, consentendole di valutare *ex ante* il prezzo inserito nell'offerta economica.

Il Giudice delle leggi, pertanto, ha ribadito che i principi di parità di trattamento dei partecipanti alla gara, di trasparenza, e di tutela della manodopera impongono di individuare nella dichiarazione dei costi della manodopera e della sicurezza **un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta economica, non modificabile nelle fasi successive della procedura e senza possibilità di sanatoria mediante il c.d. "soccorso istruttorio"**.

La Corte, inoltre, ha posto l'attenzione sulla questione del **riparto di competenze tra Stato e Regioni**, ribadendo un **principio sostenuto da ANCE** e che affonda le sue radici nella giurisprudenza risalente della stessa Corte costituzionale.

Le disposizioni del Codice dei contratti pubblici relative alla scelta del contraente, invero, rappresentano norme fondamentali di riforma economico – sociale, nel rispetto del **principio della concorrenza** e attuative anche di **obblighi internazionali** derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea.

Di conseguenza, **le Regioni, anche ad autonomia speciale, non possono introdurre una disciplina normativa difforme, in quanto spetta esclusivamente allo Stato, in ragione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) stabilire dal punto di vista legislativo il raggiungimento dell'equilibrio tra la tutela della concorrenza e degli altri interessi pubblici ad essa attinenti, ad esempio la politica sociale, la tutela dei lavoratori, il sostegno al reddito e alle imprese.**

La news integrale è disponibile anche sul Portale ANCE ([clicca qui](#)).

*** **

Parere MIT 23 giugno 2025, n. 3621

Con il parere n. 3621/2025, il MIT ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 98, comma 3, lettere g) e h) del Codice dei Contratti Pubblici, con particolare riferimento ai gravi illeciti professionali connessi alla commissione dei reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile.

In particolare, è stato richiesto se, in presenza di una dichiarazione da parte dell'operatore economico relativa alla commissione dei suddetti reati, tale situazione debba essere ricondotta alla lettera g) o alla lettera h) del medesimo articolo, e quali siano gli elementi rilevanti per distinguere le due ipotesi.

La risposta del MIT evidenzia che la lettera g) si riferisce alla contestata commissione del reato, rilevabile sulla base di atti quali il rinvio a giudizio o il decreto penale che dispone il giudizio, senza che sia necessario un accertamento definitivo. La lettera h) riguarda invece sia la contestata che l'accertata commissione di determinati reati, e si configura quando sussistano una sentenza di condanna definitiva, un decreto penale di condanna irrevocabile, una condanna non definitiva o provvedimenti cautelari.

La distinzione tra le due fattispecie è pertanto fondata sul grado di accertamento della condotta illecita, come desumibile dagli atti indicati nel comma 6 del medesimo articolo.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del parere ([clicca qui](#)).

*** **

Parere MIT 3 giugno 2025, n. 3469

Con il parere n. 3469 del 3 giugno 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti rilevanti sull'applicazione dei termini negli affidamenti diretti, alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. 209/2024 al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023).

Il quesito trae origine dal Comunicato ANAC dell'11 marzo 2025, che richiama le stazioni appaltanti al rispetto del principio di massima tempestività nella gestione delle procedure di affidamento, sottolineando l'importanza di una conclusione rapida ed efficiente dei procedimenti, anche al fine di evitare responsabilità amministrative. In tale contesto, è sorto il dubbio se tale principio trovi applicazione anche agli affidamenti diretti, nonostante l'assenza di esplicite previsioni temporali nell'Allegato I.3 del Codice dei contratti pubblici, e se sia quindi necessario stabilire e monitorare termini specifici anche per questa tipologia di affidamento.

Il MIT ha chiarito che non è previsto un termine puntuale per la conclusione degli affidamenti diretti, giacché questi non costituiscono una procedura di gara. L'affidamento diretto si perfeziona con un unico atto, senza un formale avvio del procedimento, come stabilito anche dall'art. 17, comma 2, del Codice. Tale impostazione resta invariata anche dopo le modifiche introdotte dal correttivo.

A sostegno di questa interpretazione, viene richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 503/2024, che esclude l'applicabilità agli affidamenti diretti dei vincoli temporali previsti per le procedure selettive. Inoltre, la Relazione Illustrativa al Codice specifica che i termini dell'Allegato I.3 si riferiscono esclusivamente alle fasi di gara, dalla pubblicazione del bando all'aggiudicazione.

Pertanto, pur in assenza di un termine puntuale per la conclusione degli affidamenti diretti – non qualificabili come procedura di gara e perfezionati mediante un unico atto – le stazioni appaltanti restano comunque tenute al rispetto degli obblighi di correttezza del procedimento amministrativo e delle tempistiche necessarie allo svolgimento delle attività previste dal Codice, in coerenza con il principio del risultato.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del parere ([clicca qui](#)).

*** **

Delibera ANAC n. 221/2025 – Obbligo di proroga dei termini in caso di modifiche significative ai documenti di gara

L’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 221/2025 si è espressa su un’istanza di parere precontenzioso ai sensi dell’art. 220, comma 1, del d.lgs. 36/2023, relativa a una procedura di affidamento in concessione nell’ambito di un partenariato pubblico-privato.

L’istanza evidenziava la presenza, nel disciplinare di gara, di errori e contraddizioni nella tabella riguardante le categorie SOA e i relativi importi delle lavorazioni, tali da incidere sulla corretta predisposizione delle offerte. In particolare, era stata segnalata la discrasia tra gli importi riportati per la categoria OS14 nel disciplinare e quelli indicati nel capitolato.

A seguito delle segnalazioni, i documenti di gara sono stati rettificati, ma senza proroga dei termini per la presentazione delle offerte. L’Autorità ha preliminarmente ritenuto ammissibile l’istanza, nonostante il mancato invio di una domanda di partecipazione da parte dell’istante, in quanto la contraddittorietà delle informazioni contenute nel disciplinare configurava una clausola escludente.

Nel merito, è stato accertato che le modifiche apportate ai documenti di gara avevano carattere significativo, incidendo su requisiti rilevanti per la partecipazione, quali importi e classifiche delle categorie SOA. Pertanto, ai sensi dell’art. 92, co. 2, lett. b) del d.lgs. 36/2023 e secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali e precedenti pronunce dell’Autorità, è stato ritenuto necessario procedere alla ripubblicazione degli atti di gara e alla riapertura dei termini.

L’Autorità ha concluso affermando che l’operato della stazione appaltante non risulta conforme alla normativa di settore. È stato quindi ritenuto necessario l’esercizio dell’autotutela mediante riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, a seguito delle rettifiche apportate agli elementi significativi della *lex specialis*.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo della delibera ([clicca qui](#)).

*** **

Focus Giurisprudenza

Consiglio di Stato, Sez. V, 18/06/2025, n. 5343

Con la sentenza n. 5343/2025, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti su requisiti speciali e soccorso istruttorio nell'ambito di una procedura di gara per appalto integrato.

La vicenda riguarda una gara con procedura a inversione procedimentale, in cui la prima classificata era stata esclusa per non aver raggiunto la soglia minima prevista relativamente ai servizi di progettazione dichiarati. A seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio da parte della Commissione, l'operatore aveva prodotto documentazione integrativa che tuttavia non era stata ritenuta sufficiente dall'amministrazione, poiché contenente un servizio ulteriore non indicato nel termine concesso.

In primo grado, il TAR ha accolto il ricorso avverso l'esclusione, riconoscendo la correttezza dell'integrazione documentale, ritenuta legittima in quanto volta a comprovare un requisito posseduto *ab origine* e già menzionato nell'offerta tecnica.

È stato altresì affermato che il soccorso istruttorio, anche nella sua articolazione bifasica, consente l'acquisizione di chiarimenti e integrazioni, purché non vi sia commistione con l'offerta tecnica in senso sostanziale.

Il Consiglio di Stato ha confermato tale impostazione, rigettando l'appello. Ha ribadito che l'integrazione documentale nell'ambito del soccorso istruttorio non costituisce modifica dell'offerta, a condizione che i requisiti sussistano alla data di scadenza per la presentazione delle domande. È stato valorizzato il principio di fiducia, secondo cui l'azione dell'amministrazione e dei partecipanti deve ispirarsi a buona fede, correttezza e trasparenza. L'esclusione è stata ritenuta espressione di formalismo, non coerente con la ratio del soccorso istruttorio né con il principio di massima partecipazione.

Per una lettura integrale della sentenza [clicca qui](#).

*** **

Consiglio di Stato, Sez. V, 22/05/2025, n. 4414

Con la sentenza n. 4414/2025, il Consiglio di Stato ha chiarito l'interpretazione dell'art. 105 del D.lgs. 36/2023 e del relativo Allegato II.8, soffermandosi sull'ammissibilità di mezzi di prova alternativi nelle procedure di gara, in particolare nei casi in cui l'operatore economico non possa accedere ai certificati richiesti per cause a lui non imputabili.

La controversia ha avuto origine nell'ambito dell'affidamento dell'Accordo Quadro relativo a interventi di manutenzione straordinaria infrastrutturale, con contestazione rivolta alla mancata esclusione del primo classificato per la presunta omissione, entro i termini previsti, della presentazione dei certificati di taratura richiesti dalla *lex specialis*.

In primo grado, il TAR aveva accolto in parte il ricorso della società seconda classificata, disponendo l'annullamento dell'aggiudicazione e dichiarando l'inefficacia dell'Accordo Quadro già stipulato, con conseguente riconoscimento del diritto all'aggiudicazione in favore della ricorrente, previa verifica dei requisiti.

Il Consiglio di Stato ha riformato tale pronuncia, ritenendo fondato l'appello principale presentato dall'aggiudicatario. La documentazione prodotta è stata ritenuta idonea a comprovare la conformità delle apparecchiature richieste, anche in assenza dei certificati di taratura, che risultavano temporaneamente indisponibili e previsti per la consegna congiunta agli strumenti. In base all'art. 105 del Codice dei contratti pubblici e al rinvio all'Allegato II.8, i giudici hanno confermato che la stazione appaltante è tenuta ad accettare mezzi di prova alternativi qualora il mancato possesso della certificazione nei termini non sia imputabile all'operatore economico.

Per una lettura integrale della sentenza [clicca qui](#).